



# Città di Marigliano

ORDINANZA SINDACALE N.6

del 7 gennaio 2022

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.**

**SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA DATA DEL 22 GENNAIO 2022.**

IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta *emergenza epidemiologica da COVID-19*;

**VISTI** in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (ART. 10, comma 1);
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art. 1);
- il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

**VALUTATA** l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, *l'esigenza di assumere* ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

**RICHIAMATO** quanto disposto dall'art. 50 T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) comma 5) nella parte in cui sancisce che *"...in caso di emergenze sanitarie ...a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale..."*;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante “Approvazione *del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto 11 Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d);

*VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, a norma del cui articolo 1 (“Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”) “ 1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività' didattiche e curricolari delle università' sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì', le attività' formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (omissis). I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità' dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità', in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità' di svolgere attività' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità' e con bisogni educativi speciali”;*

**ATTESO** che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al posticipo motivato della ripresa delle attività' didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

**RILEVATO** che i Sindaci dei Comuni soci dell'Agencia Area Nolana, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano, a cui si sono aggiunti i sindaci di Somma Vesuviana, Brusciiano, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco si sono riuniti il giorno 5 gennaio e il giorno 7 gennaio per analizzare i dati epidemiologici dell'intera area;

che l'analisi dei dati dei contagi in progressiva crescita è stata parametrata secondo i dati forniti dalla ASL e in rapporto con la popolazione massima scolare, il rapporto dei positivi oscilla tra il sette ed il dieci per cento

**CONSIDERATO** che dai forniti dall'ASL emerge, in questi comuni, un'incidenza dei soggetti attualmente positivi, in media nettamente superiore al dato nazionale e regionale;

**CONSIDERATO** che dai forniti dall'ASL emerge che oltre il 20% dei soggetti attualmente positivi è

rappresentata da soggetti in età scolare;

**CONSIDERATO** che i Sindaci hanno raccolto le difficoltà rappresentate dai Dirigenti scolastici che si troveranno ad affrontare le problematiche derivanti dalla positività del personale scolastico;

**PRESO ATTO** delle difficoltà registrate negli ultimi giorni dall'ASL nella gestione dei tamponi e confermate dai rappresentanti della stessa presenti alla riunione con i sindaci

**RITENUTO OPPORTUNO** che si renda necessario da parte dell'ASL di accelerare i tempi di vaccinazione degli alunni e per questo motivo i sindaci riuniti hanno consigliato di dedicare delle fasce orarie alla sola vaccinazione degli alunni eventualmente utilizzando i plessi scolastici;

**PRESO ATTO** della Nota a firma del Presidente di Anci Campania, prot. n. 6 del 7 gennaio 2022, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Campania che condivide le perplessità espresse dai sindaci;

**PRESO ATTO** della decisione presa da tutti i Sindaci presenti alla riunione del 7 gennaio 2022, ad eccezione di quello del Comune di Camposano, di sospendere per 15 giorni la didattica in presenza precisando che restino comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo la continuità del servizio erogato;

**DATO ATTO** che è intenzione adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche in presenza;

**CONSIDERATO** che il Presidente della Giunta Regionale con l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 31 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

**CONSIDERATO** che da lunedì 10 gennaio 2022 si riduce a 4 mesi il termine per la somministrazione della terza dose e quindi solo da quella data potranno riceverla gli studenti degli istituti superiori;

**CONSIDERATO** che con lettera del Presidente del Tavolo dei Comuni, del 7 gennaio 2022, è stato richiesto al Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 sud di favorire la vaccinazione degli alunni di età 12-17 anni riservando agli stessi delle fasce orarie dedicate;

**Rilevato che** nell'attuale contesto epidemiologico occorre destinare prioritariamente le forze di polizia locale ai controlli sul rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale secondo quanto previsto dalla ordinanza regionale n.1 del 07.01.2022

**RITENUTO** opportuno sospendere le attività didattiche in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado per un periodo di 15 giorni;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,

competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Considerata** altresì la circolare n.15 dell'Anci Campania con protocollo n.353 del 05.03.2020;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** integralmente il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto,

### **ORDINA**

Salvo quanto già previsto dalla ordinanza regionale n.1 del 07.01.2022, la **sospensione fino al 22 gennaio 2022 delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado , nonché anche le scuole private di ogni ordine e grado non comprese nell'ordinanza regionale n.1 del 07.1.2022** presenti sul territorio **comunale di Marigliano**, precisando che restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo la continuità del servizio erogato;

Si chiarisce che l'ambito di applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 07.01.2022 ricomprende i servizi educativi integrativi, quali spazi gioco (ludoteche), centri per bambini e famiglie, doposcuola comunali e privato, come identificati dall'art.2 del Dlgs 65

Fino al 22 Gennaio, resta vietato qualsivoglia evento anche di carattere musicale al pubblico e tale da creare assembramenti ed affollamenti, spettacoli ludici e viaggianti, giochi e giostre.

Ad ogni modo, per il giorno 15 Gennaio 2022, è prevista una riesame dei dati dei contagi e dei positivi tale da poter valutare la revisione del provvedimento;

### **PRECISA CHE**

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Marigliano e viene trasmessa per quanto di competenza:

- alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale
- alla Prefettura di Napoli
- all'ASL territorialmente *competente*
- all.U.S.R. per la Campania
- alla Stazione dei Carabinieri di Marigliano
- agli Istituti Scolastici presenti nel Comune

**Il Sindaco**  
**Avv.Giuseppe Jossa**